Osservatorio Nazionale Amianto

ONA ONLUS - Dipartimento Val Bormida
C.so Stalingrado, 103 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
Inviato tramite PEC il 08.04.2016
delponteruggero@prontopec.com

Regione Liguria

Settore Valutazione d'Impatto Ambientale
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: **OSSERVAZIONI**

Procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'/SCREENING n. **S618** del **23/02/2016**
Revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo impianto Italiana Coke S.r.l.
Via Stalingrado, 25 – 17014 Cairo Montenotte (SV)

Elaborato costituito da n. 7 pagine numerate.

Sommario

OSSERVAZIONE N.1: SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA – SCREENING 2

OSSERVAZIONE N. 2: CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA APPLICABILI ALLA PROCEDURA DI SCREENING IN OGGETTO 4

OSSERVAZIONE N. 3: LE LACUNE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SCREENING IN OGGETTO 6

CONCLUSIONI 7

OSSERVAZIONE N.1: SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA – SCREENING

Nella Relazione di Prefattibilità Ambientale presenta dalla ditta Italiana Coke all'interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si afferma: *"La Società scrivente, per le motivazioni già diffusamente illustrate in sede di Conferenza di servizi per il riesame dell'A.I.A. (v. Nota Italiana Coke in data 21 gennaio 2016, allegato A al verbale di Conferenza di servizi in data 26 gennaio 2016, nonché verbale Conferenza di servizi del 9 febbraio 2016) è tutt'oggi sommessamente persuasa che il riportato comma 4 bis della legge regionale n. 38 del 1998, tra l'altro di dubbia costituzionalità e compatibilità comunitaria, non sia assolutamente pertinente per la situazione dello stabilimento Italiana Coke e si è riservata di opporsi alla – non condivisa – decisione della Conferenza di servizi del 9 febbraio 2016 di sospendere i termini del procedimento AIA "affinché si proceda per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38"*.

La decisione della Conferenza dei Servizi appare invece assolutamente legittima sotto il profilo sia costituzionale che del diritto comunitario.
Si vedano a titolo di esempio le seguenti sentenze che dimostrano un indirizzo giurisprudenziale univoco in materia:

Corte Costituzionale 120/2010:

"per *gli impianti esistenti prima della scadenza del termine posto agli Stati membri per l'attuazione della DIR sulla VIA, la questione di preventiva valutazione dell'impatto ambientale non si pone. Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti si pone ove non esista un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto accertamento di irregolarità dell'impianto, la conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo è subordinato all'esperimento della procedura di VIA.*".

Consiglio di Stato 5715/2004:

"è *razionale sottrarre alla previetà della procedura Via quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale. quella verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva alla entrata in vigore della normativa sulla VIA*".

Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008 "*non si può regolarizzare la via regolarizzando l'autorizzazione al progetto. La sentenza tratta il caso di regolarizzazione di permesso urbanistico di opera che aveva violato la VIA.*

Regolarizzando il permesso non può essere aggirata la mancata VIA precedente per cui VIA preventiva e VIA "postuma" devono essere pertanto perfettamente simmetriche di pari ampiezza e approfondimento.

Consiglio di Stato 728/2008: VIA ex post condizioni per avviarla: se c'è regolarizzazione di autorizzazione, sospensione o rinnovo autorizzazione, annullamento della autorizzazione.

Per quanto concerne la mancata procedura di valutazione di impatto ambientale, va precisato che la stessa è un'attività preventiva e non successiva; pertanto, la stessa non può che riferirsi a quei parchi commerciali ancora "in nuce" e non certo a quell'attività, di ricognizione dei parchi commerciali già sostanzialmente esistenti, ove le autorizzazioni commerciali sono state già rilasciate, per i quali una procedura di valutazione di impatto ambientale (che, si ripete, è attività preventiva) non avrebbe senso.". Quindi nel caso in esame della Italiana coke, essendo in atto una procedura di rilascio di una AIA rinnovata, anche per questa sentenza del Consiglio di Stato la VIA e post è perseguibile.

Corte Costituzionale sentenza n. 209 del 2011

Infine la Regione Toscana con il comma 6 articolo 43 della legge 10/2010 aveva già da tempo disciplinato la materia, la nuova norma ligure (legge regionale 12/2015, che ha modificato l'articolo 2 della legge regionale 38/1998) si pone come fotocopia della norma toscana.

La Norma Toscana è interessante, al fine della procedura oggetto delle presenti Osservazioni, perché stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011. Questa sentenza costituisce, quindi, una interpretazione della norma toscana applicabile anche alla recentissima norme ligure visto che quest'ultima è praticamente la fotocopia di quella toscana.

La Corte Costituzionale in quella sentenza affermava due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma:

1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile nella direttiva n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti;
2. la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.

In particolare il secondo punto dimostra la non fondatezza di una ulteriore tesi espressa dalla ditta proponente Italiana Coke secondo la quale in realtà la VIA all'impianto in questo ci sarebbe già stata. Si veda i riferimenti a pagina 8 e 9 della Relazione di Prefattibilità Ambientale: *"l'azienda ha nel corso degli anni effettuato n. 2 studi di Valutazione di Impatto Ambientale (costruzione della centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica utilizzando n. 8 motori endotermici alimentati a gas di cokeria e stoccaggio preliminare di rifiuti in isola ecologica) e n. 1 studio di verifica screening (costruzione di n. 1 motore endotermico alimentato a gas di cokeria per l'autoproduzione di energia elettrica)"*. Infatti come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale riferita al caso Regione Toscana la VIA ex post deve essere svolta sull'intero impianto e non su parti di esso considerato che l'intero impianto non era mai stato oggetto di VIA neppure nella modalità della verifica – screening. A conferma si veda **Corte di Giustizia causa C-275/09 del 17 marzo 2011 dove sia afferma:** *"la valutazione sulle modifiche sia effettuata tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva. Se le modifiche sono tali da realizzare opera ex novo si applica la VIA come fosse un progetto nuovo"*

OSSERVAZIONE N. 2: CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA APPLICABILI ALLA PROCEDURA DI SCREENING IN OGGETTO

Il **Decreto Ministero Ambiente 30 marzo 2015** dà attuazione, al fine di superare la procedura di infrazione UE 2009/2086, a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 116/2014 che rinviava ad apposito Decreto Ministeriale la definizione di criteri e soglie per svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) dei progetti di competenza regionale (ex allegato IV Parte II D.lgs. 152/2006) tenuto conto dei criteri elencati nell'allegato V alla Parte II del D.lgs. 152/2006. La legge 116/2014 sostituisce anche il comma 9 dell'articolo 6 del D.lgs. 152/2006 che nella versione precedente prevedeva che: le Regioni potessero: "*1. disporre un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie relative ai progetti, elencati nell'allegato IV al D.lgs. 152/2006, sottoponibili a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale*". È quanto è previsto dall'attuale DGR 1661/2013: si veda lettera a) comma 3 articolo 2.
La nuova versione del sopra citato comma 9 articolo 6 D.lgs. 152/2006 prevede che le integrazioni delle soglie per i progetti elencati nell'allegato IV siano fissate dal Decreto Ministeriale sopra previsto e che ora è stato approvato con Decreto 30 marzo 2015. Si riduce in questo modo radicalmente il potere discrezionale delle Regioni.
Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti.

Quindi il Rapporto di Prefattibilità Ambientale oggetto del presente procedimento di verifica-screening, deve rispettare questa Linee Guida (entrate in vigore il 26 aprile 2015 ex articolo 4 del Decreto 30 marzo 2015) **che vanno ad integrare e, come già visto in precedenza, anche a superare gli attuali criteri per lo svolgimento della procedura di verifica come normati dalla DGR 1661/2013.**
In particolare le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dello svolgimento della procedura che deve portare a verificare la assoggettabilità a VIA ordinaria di un progetto od opera.
Nella stessa direzione anticipatamente si veda la **Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 23 Maggio 2013:** "*Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell'allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell'ottica dell'attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (considerando n. 2) ed in vista della protezione dell'ambiente e della qualità della vita (considerando n. 4)* .....

Le Linee Guida ex Decreto Ministeriale 30 marzo 2015:
1. definiscono meglio le tre categorie generali di criteri di verifica di applicabilità della VIA riportati nell'allegato V alla Parte II del D.lgs. 152/206
2. specificano i criteri delle tre categorie generali.

In particolare risultano rilevanti ai fini della procedura di verifica-screening in oggetto:

1.criterio del Cumulo con altri Progetti
Secondo le Linee Guida l'ambito territoriale, cioè l'area all'interno della quale si devono considerare le attività esistenti come potenzialmente cumulative con il progetto sottoposto a verifica di VIA, è definito dalle autorità regionali competenti alla VIA, in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi.
Ciò dovrà essere effettuato rispettando i principi che emergono dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (vedi paragrafo 4.2. presente commento) e cioè:
1. si dovrà evitare la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario,
2. si dovrà evitare che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

2. Cumulo con altri progetti e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Secondo le Linee Guida Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti»:
1. i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;
2. i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è integrata nella procedura di VAS.
La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.

3. Gestione informazioni impianti esistenti e impatto cumulativo
Molto significativa anche la affermazione delle Linee Guida secondo cui: "Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate". Affermazione che però andrebbe meglio specificata e sistematizzata sotto il profilo amministrativo in modo da evitare che il quadro dei progetti autorizzati esistenti nonché del loro impatto in atto e dei relativi possibili effetti cumulativi non sia oggetto di una trattativa ristretta tra Autorità Competente alla VIA e Proponente del progetto ma rientri pienamente nella istruttoria pubblica che sottende alla decisione sulla Verifica di assoggettabilità. Questo è possibile se il compito indicato sopra dalle Linee Guida si inserisce all'interno della attuazione degli obblighi della normativa generale nazionale (ma di derivazione comunitaria) come quella sulle banche dati ambientali ex D.lgs. 195/2005 o dei registri delle emissioni (ex Regolamento UE 166 del 2006)

4. Localizzazione dei progetti
Le Linee Guida in relazione al criterio della sensibilità delle aree interessate dal progetto per misurarne l'impatto e quindi valutarne la applicabilità della VIA attraverso la procedura di verifica, stabiliscono che per dette aree sensibili le soglie previste per le categorie di opere ex allegato IV siano ridotte del 50%. Le 8 categorie generali di aree sensibili indicate dalle Linee Guida sono quelle indicate dall'allegato V: Zone umide, Zone costiere, Zone montuose e forestali, Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale, Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, Zone nelle quali gli standard

di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati, Zone a forte densità demografica, Zone di importanza storica, culturale o archeologica
Le Linee Guida ai punti dal 4.3.1. al 4.3.8 specificano meglio con relativi riferimenti normativi le aree da considerare comunque sensibili all'interno delle 8 categorie generali ai fini della applicazione del criterio di verifica della assoggettabilità a VIA e della preventiva riduzione di soglia. Inoltre i suddetti punti delle Linee Guida specificano anche le categorie di opere dell'allegato IV alle quali il criterio delle aree sensibili non è applicabile.

OSSERVAZIONE N. 3: LE LACUNE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SCREENING IN OGGETTO

Rispetto al nuovo quadro normativo sopra riportato il **Rapporto di Prefattibilità Ambientale oggetto del presente procedimento di verifica-screening individua una serie di attività o destinazioni d'uso che possono comportare la necessità di valutare l'impatto localizzativo e cumulativo dell'impianto in oggetto secondo i criteri sopra esposti.**
In particolare nel Rapporto di Prefattibilità (pagina 13 e seguenti) si afferma: *"Dal punto di vista urbanistico, i centri abitati principali più prossimi all'area industriale sono le frazioni di San Giuseppe (a sud) e quella di Bragno (ad est, più prossima allo stabilimento). A circa 3 km a nord-est si trova il capoluogo comunale.* L'area immediatamente circostante prevede:

- sito della dismessa fonderia Elettrosiderurgica/Comilog, in attesa di bonifica e riqualificazione
- stazione di arrivo ed i parchi della teleferica per il trasporto di rinfuse Savona-S. Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A., operatore che fornisce a Italiana Coke il servizio di trasporto del carbone fossile
- strada provinciale n° 29 per Bragno-Ferrania-Altare-Montenotte (via Stalingrado)
- aree dell'ex stabilimento Agrimont; dalla dismissione e chiusura di quest'ultimo il sito è gestito da Cairo Reindustria e vi hanno trovato collocazione vari insediamenti industriali e artigianali, incluse attività per il recupero di rifiuti
- GALE S.R.L. Impianto per la produzione e riciclo di carbone attivo granulare e in polvere

A questi occorre aggiungere nel solo Comune di Cairo M.:
LIGURE PIEMONTESE LATERIZI SPA- DISCARICA LA FILIPPA: rifiuti speciali
CARTIERA CARMA di FERRANIA s.r.l.: fabbricazione di pasta per carta, carta e prodotti per la carta e impianti di cogenerazione a metano
BIODIGESTORE ANAEROBICO DI FERRANIA
ZINCOL - ossidi di zinco – ex ZINOX (di prossima realizzazione)
FERRANIA FARMA – industria chimica farmaceutica (ex Tannini)
CENTRALE A BIOMASSE DI FERRANIA (di prossima costruzione)
VICO S.R.L – impianto sperimentale di inertizzazione dell'amianto (di prossima realizzazione).
CAVA MARCHISIO – Smaltimento smarino del terzo valico
ARTIGO – lavorazione plastiche e gomme

Comune di Dego
vetrerie Verallia e impianto recupero vetro.

Comune di Altare
è presente un comprensorio industriale di più recente insediamento, caratterizzato da diversi stabilimenti tra cui prevalgono quelli adibiti alla tipica industria locale del vetro: Fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro.

Comune di Carcare
Vetreria Verallia e Centrale termica e biomasse in loc. Cornareto.

In riferimento a questo quadro di impatti cumulativi esistenti in rapporto alla localizzazione attuale dell'impianto, intesa nel senso ampio come descritto nella Osservazione n.2, il Rapporto di Prefattibilità si limita ad affermare in poche righe (pag. 176-177): *"... occorre osservare che essa fa riferimento alla situazione generale di progetti di nuove opere o impianti, o di modifiche sostanziali di essi, in grado di aumentare la pressione già presente sui comparti ambientali aria e acque, nel caso in cui tale pressione eccedesse già le soglie di salvaguardia. Ciò premesso, non si ritiene comunque che lo stabilimento si inserisca in un'area in cui occorrano superamenti dei livelli di riferimento per la 177 tutela della salute e dell'ambiente previsti per gli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del decreto legislativo n. 155/2010, tenendo conto della definizione di "area di superamento" cui all'art. 2, comma 1, lettera g) e dei criteri e modalità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'allegato III del medesimo decreto."*
Peraltro il rinvio ai soli dati di qualità dell'aria, di per sé solo uno degli aspetti di impatto areale sui diversi fattori ambientali, come risulta dalle stesse tabelle allegate al Rapporto di Prefattibilità Ambientale non costituisce di per sé elemento positivo se rapporto all'area vasta all'interno della quale è collocata l'impianto in oggetto, sia nell'ambito della vecchia zonizzazione della qualità dell'aria che in quella ex DGR 44/2014.

Quanto sopra appare, quindi, in contrasto non solo con le Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, ma anche alla stessa DGR 1661/2013 (pur non essendo stata aggiornata al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015) che all'articolo 4 prevede che nello studio di prefattibilità ambientale, per lo svolgimento della procedura di screening, debbano essere indicate le interferenze con altre opere ed interventi esistenti o in progetto.

CONCLUSIONI

Considerato quanto sopra e rilevate le lacune e contraddizioni tra la documentazione presentata dalla Italiana Coke e la vigente normativa in materia di svolgimento della istruttoria di screening di VIA, si chiede alla Autorità Competente regionale di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità disponendo il passaggio alla procedura di ordinaria di VIA, ai sensi dell'articolo 11 legge regionale 38/1998, al fine di valutare in modo maggiormente complessivo, anche in rapporto alla specificità localizzativa, l'impatto di questo impianto che pur sussistendo da anni non ha mai avuto una procedura di VIA.
Quanto sopra anche al fine di permettere una adeguata partecipazione del pubblico interessato al procedimento non limitata alla mera presentazione delle osservazioni come invece avviene nella procedura di verifica-screening.

Cordiali saluti.
Cairo M.tte il 08.04.2016.

Osservatorio Nazionale Amianto
ONA ONLUS - Dipartimento Val Bormida

Ruggero Delponte

